

## **1. Emendamento alla Legge XXXI del 1997 sulla protezione dei bambini e sull'amministrazione della tutela**

### *Sezione 1*

(1) Nel sottotitolo "Gli obiettivi e i principi della legge" della Legge XXXI del 1997 sulla protezione dei bambini e l'amministrazione tutoria (in seguito "Gyvt."), è aggiunta la seguente sezione 3/A:

“Sezione 3/A

Nel sistema di protezione dell'infanzia, lo Stato protegge il diritto dei bambini a un'auto-identità corrispondente al loro sesso alla nascita.

Per garantire la realizzazione degli obiettivi stabiliti nella presente legge e l'attuazione dei diritti del fanciullo, è vietato rendere accessibili alle persone che non hanno raggiunto l'età di diciotto anni contenuti pornografici o che rappresentano la sessualità in modo gratuito o che propagano o ritraggono la divergenza dall'identità corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l'omosessualità.”

## **3. Emendamento alla Legge XLVIII del 2008 relativa alle condizioni di base e ad alcune restrizioni inerenti l'attività economica di pubblicità**

### *Sezione 3*

All'articolo 8 della legge XLVIII del 2008 relativa alle condizioni di base e ad alcune restrizioni delle attività di pubblicità economica, è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

“(1 bis) È vietato rendere accessibile alle persone che non hanno raggiunto l'età di diciotto anni la pubblicità che ritrae la sessualità in modo gratuito o che propaganda o ritrae la divergenza dall'auto-identità corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l'omosessualità.”

## **5. Emendamento alla Legge CLXXXV del 2010 sui servizi dei media e la comunicazione di massa**

### *Articolo 9*

(1) L'articolo 9, paragrafo 1, della legge CLXXXV del 2010 sui servizi dei media e le comunicazioni di massa (in appresso "Mttv.") è sostituito dalla seguente disposizione:

“1. Ad eccezione dei notiziari, dei programmi di informazione politica, dei programmi sportivi, delle anteprime dei programmi, degli annunci politici, delle televendite, degli annunci di strutture comunitarie e degli annunci di servizio pubblico, i fornitori di servizi di media che offrono servizi di media lineari classificano tutti i programmi che intendono trasmettere in una delle categorie di cui ai paragrafi da 2 a 7.”

(2) La sezione 9 (6) della Mttv. è sostituita dalla seguente disposizione:

“(6) I programmi sono classificati nella categoria V se sono in grado di esercitare un'influenza negativa sullo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, in particolare perché hanno come elemento centrale la violenza, la propagazione o la rappresentazione della divergenza dall'identità personale corrispondente al sesso alla nascita, del cambiamento di sesso o dell'omosessualità o la

rappresentazione diretta, naturalistica o gratuita della sessualità. Questi programmi sono classificati come «non adatti a un pubblico di età inferiore ai diciotto anni».

(3) All'articolo 32 della Mttv, è aggiunto il seguente paragrafo (4a)

"(4a) I programmi non sono classificati come annunci del servizio pubblico e pubblicità di servizi alla collettività se sono in grado di esercitare un'influenza negativa sul corretto sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, in particolare per il fatto di avere come elemento centrale la rappresentazione gratuita della sessualità, la pornografia, la propagazione o la rappresentazione della divergenza dall'identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l'omosessualità."

(4) L'articolo 168/A (1) della Mttv. è sostituito dalla seguente disposizione:

"(1) Tenendo conto dell'esperienza dell'anno precedente, il Consiglio dei media prepara un piano di vigilanza annuale entro il 1° dicembre dell'anno precedente all'anno in questione e lo pubblica sul suo sito web entro quindici giorni. Il Consiglio dei media elabora il piano di vigilanza annuale prestando particolare attenzione al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dell'infanzia e dei minori. Il Consiglio dei media assicura la coerenza dei piani di supervisione da esso preparati. I piani possono essere rivisti sulla base dell'esperienza del primo semestre alla fine del semestre in questione; i piani possono essere modificati dal Consiglio dei media se necessario. I piani di sorveglianza modificati sono pubblicati dal Consiglio dei media sul suo sito web entro quindici giorni dalla modifica."

(5) L'articolo 179 (2) del Mttv. è sostituito dalla seguente disposizione:

"(2) Se vengono individuati problemi in relazione alle disposizioni del paragrafo 1 e se vengono violate la presente legge o le disposizioni interessate della legge sulla libertà di stampa, il Consiglio dei media è tenuto a chiedere allo Stato membro sotto la cui giurisdizione ricade il fornitore di servizi di media di cui al paragrafo 1 di attuare misure efficaci. In tale richiesta, il Consiglio dei media chiede allo Stato membro di prendere provvedimenti per l'eliminazione delle violazioni specificate dal Consiglio dei media."

## **6. Emendamento alla legge CCXI del 2011 sulla protezione delle famiglie**

### *Sezione 10*

(1) L'articolo 1 (1) della Legge CCXI del 2011 sulla protezione delle famiglie (in seguito "Csvt.") è sostituito dalla seguente disposizione:

"(1) Lo Stato protegge le istituzioni della famiglia e del matrimonio anche per la loro dignità e valore in sé e per sé, con particolare riguardo al rapporto tra genitori e figli, in cui la madre è donna e il padre è uomo."

(2) L'articolo 1 (2) del Csvt. è sostituito dalla seguente disposizione:

"2. La protezione delle relazioni familiari organizzate e l'attuazione del diritto dei bambini a un'auto-identità corrispondente al loro sesso alla nascita, hanno un ruolo fondamentale nel preservarne la salute fisica, mentale e morale."

(3) Nel Csvt. È aggiunta la seguente sezione 5/A:

“Sezione 5/A

Per la protezione degli obiettivi enunciati nella presente legge e dei bambini, è vietato rendere accessibili alle persone che non hanno raggiunto l'età di diciotto anni contenuti pornografici o che rappresentano la sessualità in modo gratuito o che propagano o ritraggono la divergenza dall'auto-identità corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l'omosessualità."

## **7. Emendamento alla Legge CXC del 2011 sull'educazione pubblica nazionale**

### *Articolo 11*

(1) All'articolo 9 della Legge CXC del 2011 sull'educazione pubblica nazionale (di seguito "Nktv."), è aggiunto il seguente paragrafo 12

"(12) Nello svolgimento delle attività riguardanti la cultura sessuale, il sesso, l'orientamento sessuale e lo sviluppo sessuale, si deve prestare particolare attenzione alle disposizioni dell'articolo XVI (1) della Legge fondamentale. Tali attività non possono essere finalizzate alla propagazione della divergenza dall'auto-identità corrispondente al sesso alla nascita, al cambiamento di sesso o all'omosessualità."

2) Nel sottotitolo 7 della Nktv. è aggiunta la seguente sezione 9/A:

"Sezione 9/A

- (1) Una persona o un'organizzazione diversa da un dipendente impiegato come insegnante da un istituto di istruzione ed educazione, un professionista che fornisce servizi di salute scolastica in tale istituto e un organo statale parte di un accordo di cooperazione concluso con tale istituto possono svolgere un'attività in classe o organizzata in altro modo per gli studenti, relativa a cultura sessuale, sesso, orientamento sessuale, sviluppo sessuale, effetti negativi del consumo di droga, pericoli di Internet e qualsiasi forma di sviluppo della salute fisica o mentale (ai fini della presente sezione, di seguito "programma") solo registrati dall'Organo designato dalla legge.
- (2) I dati del registro di cui al paragrafo (1) si qualificano come dati accessibili per motivi di interesse pubblico e sono pubblicati sul sito web dell'Organo designato dalla legge per tenere il registro di cui al paragrafo (1).  
Il registro di cui al paragrafo 1 contiene quanto segue
  - a) titolo del programma,
  - b) dati di contatto e
    - ba) nome di una persona fisica titolare del programma o
    - bb) nome e sede di un'organizzazione titolare del programma,
  - c) specificazione del tipo di istituzione educativa pubblica in cui il programma deve essere attuato,
  - d) data di registrazione e periodo (anno scolastico) durante il quale il programma registrato può essere svolto in un'istituzione educativa pubblica, e
  - e) argomento del programma.
- (3) L'organo designato a tenere un registro ai sensi del paragrafo (1) è autorizzato a trattare i dati del registro ai sensi del paragrafo (1) fino alla data della loro cancellazione dal registro."
- (4) All'articolo 79 della Nktv. è aggiunto il seguente paragrafo (8)  
"(8) Se l'autorità responsabile dei compiti di educazione pubblica constata nel corso di un'indagine che un istituto di educazione e di istruzione ha violato le disposizioni dell'articolo

9/A (1), essa avvia una procedura di infrazione contro il capo dell'istituto e la persona o il membro dell'organizzazione ai sensi dell'articolo 9/A (1) che conduce l'attività che non è registrata nel registro ivi specificato."

(5) All'articolo 94 (1) della Nktv. è aggiunta la seguente lettera j):

(Si autorizza il ministro dell'istruzione a)

"j) designare l'organo autorizzato a tenere il registro ai sensi dell'articolo 9/A (1) e a determinare le condizioni dettagliate per la registrazione e le norme dettagliate per la tenuta e la pubblicazione del registro,"

(con un decreto).